

COMUNE DI ARDEA

(Città metropolitana di Roma)



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 58/2019

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme relative alla polizia mortuaria da applicarsi nel Comune di Ardea, in armonia con il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con la legge 30 marzo 2001 n. 130, con il DPCM 26 maggio 2000, con le Circolari del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 e 31 luglio 1998, n. 10
2. Per norme relative alla Polizia mortuaria si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme nonché dei servizi cimiteriali di natura economica e istituzionali

Art. 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e dal dirigente del Servizio secondo le proprie competenze ai sensi del Digs. 18.08.2000, n. 267.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del Digs. 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Gli adempimenti di Polizia Mortuaria, espressamente citati nel D.P.R. 10.09.1990, n. 285, vengono esercitati dalla U.L.S.S. territorialmente competente.
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi vigente.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 30, 31, 32 e 33 del Digs. 18.08.2000 n. 267 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dal presente regolamento e dal foglio di norme e condizioni pattuite nella concessione.

Art. 3 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Art. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Il Responsabile dei cimiteri, per ogni cadavere, ricevuto, ritira e conserva preso di sé l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile.
2. Presso il cimitero è tenuto il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, vidimato dal Sindaco.
3. E' tenuto in doppio esemplare, di cui uno eventualmente anche in formato elettronico, ove il personale dei servizi cimiteriali iscrive giornalmente:
 - a. Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione per la sepoltura nel cimitero, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

- b. Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi,
- c. Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco.
- d. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri. Sono inoltre a disposizione del pubblico:
 - l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
 - copia del presente regolamento;
 - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge n. 241/90.

Art. 5 - SERVIZI GRATUITI

- 1. Non sono soggetti ad alcuna forma di contribuzione o tariffa i seguenti servizi:
 - a. la visita necroscopica
 - b. il servizio di osservazione dei cadaveri
 - c. la deposizione delle ossa nell'ossario comune
 - d. la dispersione delle ceneri in cinerario comune
 - e. la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione, tumulazione o cremazione in un cimitero del Comune per le salme di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune, e per salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa, secondo quanto specificato al successivo art.22 (casi di gratuità).
- 2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che saranno stabilite o approvate con delibera

Art. 6 - DENUNCIA DEI DECESSI

- 1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
 - a. da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto e o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza da persona informata del decesso;
 - b. dal direttore o da un delegato dell'Amministrazione se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.
- 2. L'obbligo dalla denuncia sussiste anche per i nati morti.
- 3. All'atto della denuncia devono essere fornite all'ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite sull'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 7 - DENUNCIA DEI DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

- 1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie a sua conoscenza, che possano giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Art. 8 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. A prescindere dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 6 e 7, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda ISTAT e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. Tale funzione può essere svolta, in assenza del medico necroscopo, anche dal medico condotto o da ogni altro medico autorizzato ad esercitare la professione
3. Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, e ciò nel rispetto degli artt. 37 e 45 del D.P.R. 20 settembre 1990 n. 285.
4. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Comune deve dare informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'alt. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. La scheda di morte ha finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
7. E' cura del Comune ove è avvenuto il decesso inviare copia della scheda di morte, entro 30 giorni, alla Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Art. 9 - COMUNICAZIONE DEI DECESSI DOVUTI A REATI

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'alt 365 del Codice Penale, ove nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 10 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 11 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. L'autorizzazione alla sepoltura di un cadavere è rilasciata in carta libera e senza spese dall'ufficiale dello Stato Civile. Il rilascio non è consentito se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte (salvi i casi espressamente previsti nei regolamenti speciali) e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, steso su apposito modulo e conservato tra gli allegati del registro degli atti di morte.
2. La visita del medico necroscopico deve sempre essere effettuata non prima di 8 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, e comunque non dopo le 36 ore, fatto salvo i casi di decapitazione, maciullamento o morte dovuta a malattia infetto-diffusiva (vedi anche circolare Min. Sanità N. 24 del 24/9/1993).
3. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere o anche di resti mortali o ossa umane.
4. L'autorizzazione alla sepoltura è indispensabile ed in mancanza non si può procedere alla sepoltura, qualora ciò avvenga, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà fare immediato rapporto al Procuratore della Repubblica.

Art. 12 - NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

Art. 13 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Anche per i nati morti, ferme restando le disposizioni sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale competente.
3. A richiesta dei genitori, nel Cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 15 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione nelle celle frigorifero, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma 1.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 16 - MODALITÀ' PER L'OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Tale periodo potrà essere trascorso presso il luogo del decesso, ivi compreso il domicilio del defunto o in altri luoghi quando particolari necessità di onoranze del defunto lo richiedano, purché non siano ostacolate e possano essere rilevate eventuali manifestazioni di vita.
3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco del Ministero della Sanità, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico necroscopo all'uopo nominato dall'Unità Sanitaria Locale.

Art. 17 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

1. Presso le strutture ospedaliere dei comuni limitrofe, è predisposto un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all' art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.

3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
4. I depositi di osservazione, che devono essere distinti dagli obitori, possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici
5. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

1. Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei oppure presso il più vicino ospedale.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine dall'autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive diffuse o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Art. 19 - OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro.
2. Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno avvolto in un lenzuolo.
3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo la prescrizione che all'uopo impartirà il medico necroscopo.
4. Nella cassa non può essere deposto più di un cadavere.
5. Madre e neonato morti all'atto del parto possono essere depositi nello stesso feretro.

ART 20 - QUALITÀ' E CARATTERISTICHE DEI FERETRI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - d. per inumazione:
 - il feretro deve essere di essena lignee tenere, facilmente degradabili (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, o similari);
 - le tavole non devono avere, al netto di eventuali intagli, uno spessore inferiore a mm. 20;
 - i feretri di salme estumulate potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - e. per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, Cuna di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del DPR.10.09.1990 n.285;
 - f. cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso, - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
 - g. per il trasferimento dei feretri da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km nel territorio italiano, per l'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché agli articoli 26,27, 28 e 29 del DPR.10.09.1990 n.285;
 - h. per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art.30, punto 5 del DPR. 10.09.1990 n.285 e così meglio definito al punto 9.1 della circolare del Min. Sanità n. 24 del 24 settembre 1993.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del competente Servizio/Ufficio dell'U.L.S.S., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.-
6. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ULSS. Competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra (inumazione), deve essere praticata nella cassa metallica, obbligatoriamente posta all'esterno, un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione, disponendo il divieto assoluto di effettuare operazioni di apertura delle casse di legno (art. 75 del DPR n. 285/90) o operazione di asporto temporaneo del suo coperchio in quanto detto procedimento è in contrasto con il pubblico decoro e pregiudizievole per la salute degli operatori, disponendo, altresì, l'obbligo per gli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle in legno oppure di cassa interna in materiale biodegradabile (Barriera) di cui al D.M. 1-12-97, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.-
7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.-
8. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
9. Sono vietate, ai sensi dell'art 75 D.RR. 285/1990 l'uso di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Art. 21 - CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro è effettuata direttamente dall'addetto al trasporto, il quale verifica l'identità del defunto e la regolarità del tipo di feretro in relazione al tipo di trasporto e di sepoltura,
2. dichiarando l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.
3. E' vietato procedere alla chiusura del feretro prima dell'ora stabilita dal Medico Necroscopo quale termine del periodo di osservazione
4. Una volta che il feretro sia stato chiuso, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria, non se ne potrà procedere alla riapertura. Detta norma si applica anche ai feretri provenienti da altri Comuni o Stati Esteri, salvo i casi nei quali i feretri siano predisposti in modo tale da consentire la visione del cadavere pur garantendo la perfetta tenuta del feretro stesso.

ART.22 - CASI DI GRATUITA' (CASSA, TRASPORTO, ECC.)

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto e la sepoltura:
 - a. per le salme di persone sole e prive di famigliari tenuti a provvedervi a sensi dell'articolo 433 del codice civile;
 - b. salme di persone per le quali vi sia un disinteresse da parte dei famigliari tenuti a sensi dell'articolo 433 del codice civile.
2. Nel caso di persone sole di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Comune può rivalersi della spesa su eventuali somme appartenenti al defunto previa acquisizione di una preventiva esplicita dichiarazione redatta dall'interessato ovvero secondo le procedure stabilite dal codice civile.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, nel caso il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, deve essere promosso il recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei famigliari tenuti a sensi dell'articolo 433 del codice civile. Il famigliare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.
4. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune secondo proprie disposizioni e Regolamenti, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 23 - TRASPORTO DEI CADAVERI

1. Il trasporto dei cadaveri e resti mortali, è effettuando utilizzando esclusivamente mezzi a ciò destinati. I costi per tale operazione, saranno a carico dei familiari o aventi causa.
2. E' consentito di rendere ai defunto le estreme onoranze secondo le rispettive credenze religiose, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte, risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'U.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuate osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.
4. Il corteo deve di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero nonché direttamente dall'abitazione al cimitero qualora non vengano eseguite funzioni religiose.
5. Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti.

Art. 24 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. L'autorizzazione alla cremazione o alla sepoltura rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile vale anche quale autorizzazione al trasporto.
2. Tale autorizzazione deve essere consegnata al personale incaricato dei Servizi Cimiteriali che è tenuto alla sua conservazione.
3. Per il trasporto di un cadavere, di resti mortali, o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero deve essere rilasciata apposita autorizzazione.

Art. 25 - TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE

1. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.
2. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna al vettore.
3. Per le salme provenienti da altri Comuni, il trasporto può essere effettuato direttamente al cimitero, oppure presso l'abitazione del defunto e da lì al cimitero come previsto negli articoli precedenti.
4. Il ricevimento della salma al cimitero è regolato dal personale dei Servizi Cimiteriali.
5. All'arrivo al cimitero il personale dei Servizi Cimiteriali accerta la regolarità dei documenti e la rispondenza delle caratteristiche del feretro a quelle per la sepoltura cui è destinato, ritirando e conservando, sotto la propria responsabilità, l'autorizzazione al seppellimento.

Art. 26 - TRASPORTO DI SALMA DA E PER L'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con RD.01.07.1937 n.1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 112/98, al CPCM 26 maggio 2000, con particolare riferimento alla nota di chiarimento del Ministero della Salute n. 400.VIII/9L/1924 del 21 maggio 2002 considerando conferite alla Regione tali autorizzazioni; nel secondo caso si evidenzia che le disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento, relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto sono state attribuite al Sindaco competente anche per il rilascio del passaporto mortuario. Per il trasporto di salma da e per l'estero si applicano le norme previste dagli articoli 113 e 114 del D. Lgs. n. 112/98 e del relativo DPCM 26 maggio 2000.

Art. 27 - TRASPORTI DI SALMA FUORI COMUNE O ALL' ESTERO - MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE

1. Per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto fuori comune può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate nell' art. 20 (QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI FERETRI) ad eccezione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco previsto dal primo comma.

Art. 28 - TRASPORTI DI SALME PER LA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile vale anche come autorizzazione al trasporto.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Art. 29 - TRASPORTO OSSA UMANE E DI CENERI

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il cadavere o di resti mortali; è comunque autorizzato dal Comune, in apposito contenitore metallico, per le ossa, e in urne cinerarie per le ceneri e può essere effettuato anche da familiari con mezzi propri.
2. Le ossa umane debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto a cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'identificazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 30 - CIMITERI COMUNALI

1. Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri di due Cimiteri Comunali:
 - Via Strampelli
 - Via Santa Marina
2. Per la costruzione, ampliamento, sistemazione dei cimiteri comunali, si osservano le disposizioni del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, della circolare Min. Sanità 24/06/1993 - n.24 oltre che dei Regolamenti edilizi cimiteriali.
3. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero. Per le nuove costruzioni i loculi saranno provvisti di lapide finale uniforme per tutti.
4. Relativamente alle inumazioni e lavori interni delle cappelle e/o tombe di famiglia l'attività è relegata ai singoli titolari di concessione, previa autorizzazione del gestore dei siti cimiteriali.
5. In merito al cimitero di Santa Marina ed alla parte già realizzata del cimitero di Via Strampelli l'attività marmorea rimane a carico del titolare di concessione previa autorizzazione del gestore
6. I cimiteri dovranno considerare, così come definito dall'art. 338 del R.D. n. 1265/1934 modificato dall'art. 4 della L. 30 marzo 2001, n. 130 e dall'art. 28 della L. 1 agosto 2002 n. 166, un'area di rispetto considerando la necessità dei parcheggi e di servizi per i frequentatori, la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti, la presenza di servizi ed impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

Art. 31 - VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo sia le autorizzazioni di cui agli artt. 102 del DPR.10.09.1990 n.285 che le autorizzazioni di cui agli artt. 113-114 del D. Lgs. n. 112/98 e del

relativo DPCM 26 maggio 2000 che dispone il conferimento delle citate autorizzazioni alla Regione territorialmente competente.

2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale incaricato dal gestore dei siti cimiteriali.
4. Competono esclusivamente al gestore le operazioni di esumazione, estumulazione.

Art. 32 - CAMERA MORTUARIA

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione e deve possedere le caratteristiche di cui agli artt. 64 e 65 del D.RR. 10 settembre 1990 n, 285.

Art. 33 - OSSARIO COMUNE

1. Nel cimitero comunale deve essere presente un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero
2. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico
3. Nell'ossario comune potranno essere immessi i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale, dei quali non sia possibile l'identificazione.

Art. 34 - CINERARIO COMUNE

1. Nel cimitero comunale deve essere presente un cinerario comune destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

Art. 35 - PLANIMETRIA DEI CIMITERI

1. Gli uffici comunali seguenti:
 - Tecnico
 - Segreteria generale

devono essere dotati di una planimetria in scala dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata almeno ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
3. Dalle planimetrie devono risultare i vari settori di seppellimento per inumazioni di salme in fosse comuni e per costruzioni di loculi.
4. Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.
5. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
6. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
7. Nell'area di cui ai commi precedenti non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a. alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b. a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio
 - c. alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la Cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d. a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.
8. Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per l'inumazione di salme di fanciulli e di feti.

Art. 36 - SPECIE DI SEPOLTURE

1. Le sepolture possono essere comunali o private e si distinguono per inumazione e tumulazione
2. Sono sepolture comunali le fosse per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento.
3. Sono sepolture private quelle diverse da quelle comunali decennali;
4. in entrambe i casi vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita dal presente regolamento. Esse possono consistere:
 - a. nella concessione, d'uso temporaneo, di fosse in apposite aree per inumazioni singole;
 - b. nella concessione, d'uso temporaneo, di fosse in apposite aree per inumazioni per famiglie, purché tali aree siano dotate, ciascuna, di adeguato ossario;
 - c. nella concessione, d'uso temporaneo, di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
 - d. nella concessione, d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale o cripta;
 - e. nella concessione, d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepolcro di famiglia e per collettività e cappelle gentilizie;
 - f. nella concessione, d'uso temporaneo, di ossarietti o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie.

Art. 37 - UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE

1. Nei campi di inumazione per fosse comunali l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 38 - CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE

1. Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.
2. Le tombe nei campi comuni non potranno essere coperte con materiale impermeabile (marmo, pietra, pavimentazione etc.) in modo da consentire la permeabilità delle acque meteoriche per una migliore mineralizzazione dei resti mortali e una più facile esumazione degli stessi. Le stesse potranno essere delimitate da ciglio marmoreo delle dimensioni di metri lineari 0,70 x 2,05.
3. I materiali e gli oggetti non autorizzati saranno rimossi a cura del personale del Cimitero e resteranno di proprietà degli interessati che potranno asportarli. Qualora si rifiutino o trascurino di farlo entro quindici giorni dall'invito ricevuto, detti materiali verranno smaltiti a discarica autorizzata con il recupero coattivo delle somme al richiedente dell'allora inumazione
4. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comunali, qualora non vengano ritirati dagli interessati entro 60 gg.

dall'esumazione verranno smaltiti a discarica autorizzata con il recupero coattivo delle somme al richiedente dell'inumazione

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del DPR.10.09.1990 n.285.

Art. 39 - ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata almeno 1,20 x 2,00 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 40 - LARGHEZZA DELLE FOSSE

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2,00) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra m. 50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa.
3. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a m. 2,00.
4. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato,
5. 4.Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre e neonato morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 41 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune e dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato le salme.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo XII del presente regolamento.
3. Per quanto attiene le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive dei manufatti si applicano le norme di legge.

Art. 42 - TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. Possono essere concessi provvisoriamente, in via eccezionale e dietro pagamento del canone stabilito loculi per la sepoltura di salme nei seguenti casi:
 - a. per coloro che hanno richiesto la concessione di un'area per la costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra la cui pratica sia già stata definita.
 - b. per coloro che devono effettuare i lavori di ripristino urgente delle tombe private.
 - c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione per la costruzione di tomba privata in altro comune la cui pratica sia già stata definita.
2. Tali concessioni provvisorie possono essere rilasciate per un tempo massimo di 18 mesi dalla data di tumulazione.
3. Per la concessione di cui sopra è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita nel regolamento comunale e da una quota di costo di concessione. Le concessioni provvisorie devono

risultare da atto scritto e sottoscritto dai richiedenti il cui originale va conservato presso l'Ufficio comunale competente.

4. Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l'interessato non abbia ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma il concessionario inviterà l'interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di una sepoltura. In caso contrario, previa diffida, si provvederà ad attivare le procedure per il recupero coatto del costo di concessione definitivo.

Art. 43 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie di norma debbono avvenire dal mese di ottobre a quello di aprile-
3. E' compito dell'Incaricato dal dirigente dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
4. E' compito dell'incaricato dal gestore in accordo con il comune organizzare le operazioni cimiteriali da effettuarsi nel territorio del Comune e registrarle con le modalità e previa la pubblicità disposte nel presente regolamento.
5. Annualmente il responsabile del gestore cura la stesura degli elenchi o dei tabulati con l'indicazione delle salme per le quali sarà attivata l'esumazione ordinaria.
6. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo (minimo 60 gg.) all'albo pretorio e all'albo cimiteriale.
7. Le ossa raccolte nel corso delle esumazioni sono depositate nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in ossario o sepolture private, nel qual caso le ossa sono prima raccolte in cassette aventi le caratteristiche e con le modalità di legge.

Art. 44 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza nei seguenti casi:
 - a. per provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - b. a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Comune o per il trasferimento in altra sepoltura dello stesso o altro cimitero e per la cremazione;
 - c. in caso di inumazione per mineralizzazione;
2. Le esumazioni straordinarie di cui alla lettera a) del comma 1 sono eseguite alla presenza del responsabile competente della locale Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato e dell'Incaricato del servizio di custodia.
3. Le esumazioni straordinarie di cui alla lettera b) e c) del comma 1 si possono eseguire nel periodo dal mese di ottobre al mese di aprile.
4. Nel caso di persona morta per malattia infettiva, l'esumazione straordinaria è possibile trascorsi cinque anni dal decesso previo parere favorevole della competente Azienda per i servizi sanitari.

Art. 45 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
2. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite a richiesta dei familiari interessati laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione, quelle disposte dal Responsabile del servizio nei casi previsti e quelle eseguite su ordine dell'Autorità giudiziaria.
3. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo, ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede

può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

4. E' parimenti autorizzata l'estumulazione straordinaria con destinazione a sepoltura privata, o per urgente necessità per precarietà statica della precedente sepoltura.
5. Entro il mese di gennaio di ciascun anno il gestore cura la stesura dello scadenzario delle concessioni a tempo determinato scadenti nel corso dell'anno. Tale elenco è esposto all'albo pretorio e all'albo cimiteriale per tutto Panno.
6. L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo (minimo 60 gg) all'albo pretorio e del cimitero interessato.
7. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali nel periodo compreso tra il mese di ottobre e il mese di aprile secondo la programmazione fissata dal responsabile della società concessionaria e sono regolate da apposita ordinanza del Sindaco. Qualora a seguito di eventi meteorologici particolarmente forti avvenuti nel periodo di esecuzione delle operazioni ordinarie, il Sindaco può autorizzare tali operazioni anche al di fuori del periodo indicato.
8. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo successivo, sono raccolti in cassette di zinco da destinare ad ossario, loculo o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti, questi ultimi sono dispersi nell'ossario comune.
9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura e rimozione della cassa di zinco. In questo caso il periodo minimo di inumazione è fissato in anni cinque che potrà ridursi fino ad anni tre previo utilizzo di enzimi acceleranti il processo di decomposizione.
10. Le fosse destinate ad accogliere le salme estumulate per il completamento della mineralizzazione, dovranno essere identificate solo da un cippo, uguale per tutte, contenente le generalità della salma.
11. A domanda degli interessati all'atto dell'estumulazione il responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano a norma di legge.
12. Per tutte le operazioni di estumulazione straordinaria è sempre richiesta, all'atto delle operazioni di estrazione, la presenza del competente responsabile dell'Azienda per i servizi sanitari mentre per quelle ordinarie è sufficiente la semplice autorizzazione.
13. Alle estumulazioni straordinarie sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le esumazioni dall'art 83 del DPR n. 285/90.

Art. 46 - RESTI DELLE ESTUMULAZIONI E DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE

1. Le salme estumulate, in caso di incompleta mineralizzazione, devono essere inumate previa rimozione del feretro il quale dovrà essere avviato allo smaltimento.
2. Per le salme estumulate allo scadere della concessione della durata di oltre venti anni, il periodo di inumazione nel terreno può essere di cinque anni riducibili a tre in caso di utilizzo di enzimi acceleranti il processo di decomposizione.
3. Anche in questo caso il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrono le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.
5. E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

6. Il personale incaricato dei Servizi Cimiteriali è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua su tali salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale.

Art. 47 - OPERAZIONI CIMITERIALI A PAGAMENTO

1. Tutte le operazioni cimiteriali inerenti la sistemazione delle salme in concessioni comunali o private, le operazioni disposte dal Responsabile del Servizio nell'ambito della programmazione annuale a scadenza delle concessioni e quelle straordinarie richieste sia dal Responsabile del Servizio che dai familiari sono soggette alla tariffa fissata dal presente regolamento e a carico dei cittadini.
2. Per le operazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art.106 del RD. 23.12.1865. n. 2704, e successive modificazioni trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
3. Le tariffe sono determinate dal presente regolamento che ne determina altresì il criterio per la loro rivalutazione.

Art. 48 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso delle esumazioni e delle estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare sottoscritto dalle parti di cui una copia viene consegnata all'interessato e una conservata agli atti del Comune.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni e di estumulazioni, devono essere consegnati, dopo le opportune disinfezioni e disinfestazioni, al responsabile del servizio competente che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno.
4. Decorso il termine senza che gli oggetti siano reclamati, gli stessi possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 49 - DISPONIBILITÀ' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni, se non reclamati o rimossi direttamente da chi documentalmente dimostri di averne titolo entro i trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza della concessione ovvero all'atto dell'esecuzione delle operazioni, passano in proprietà al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le sepolture individuali possono essere nuovamente utilizzate o concesse.
2. Su richiesta degli interessati, il responsabile del servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà e recuperate direttamente nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti o affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono in proprietà al Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto.
4. Le opere aventi valore artistico o storico quando pervenute in proprietà al Comune secondo il procedimento di cui ai commi precedenti, sono conservate all'interno del cimitero.

Art. 50 - CREMATORIO

Il Comune ha dato avvio all'iter per la realizzazione di un forno crematorio da realizzarsi prospiciente al cimitero di Via Damiano (Strampelli) e successivamente ricompreso tra il perimetro cimiteriale ed essere dotato di un ingresso dall'esterno e una comunicazione con l'interno del cimitero. In tale struttura sarà possibile cremare oltre le salme di cittadini residenti e non residenti che ne facciano richiesta, anche i resti di salme già sepolte nei cimiteri comunali ed extracomunali. Le tariffe da applicare saranno quelle disposte dal D.M. 01/07/2002 (G.U. 13/08/2002) e s.m.i. adeguatamente aggiornate in base all'Indice ISTAT. Il crematorio sarà provvisto di un'area di dispersione delle ceneri.

Art. 51 - FERETRI PER LA CREMAZIONE

1. In caso di cremazione, sono utilizzati preferibilmente feretri in legno dolce non verniciato o con verniciatura ad acqua, al fine di ridurre i fumi inquinanti.

Art. 52 - CREMAZIONE PER INSUFFICIENZA DI SEPOLTURE

1. Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione.
2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune e all'ingresso del cimitero.

Art. 53 - CARATTERISTICHE DELL'URNA CINERARIA

1. Le urne cinerarie, che devono contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte e le cui dimensioni devono essere tali da poterle anche riporre in cellette dei colombari comunali, devono essere realizzate in materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri.

Art. 54 - TRASPORTO E DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a. tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
 - b. interrate all'interno del cimitero;
 - c. disperse;
 - d. affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.
3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria locale.
4. Per le nicchie cinerarie individuali le misure di ingombro libero interno non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30 x m. 0,30 x m. 0,50.
5. Nel caso di tumulazione di ceneri, per la chiusura della nicchia, è sufficiente la usuale collocazione di pietra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
6. E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico loculo/tomba qualora le dimensioni della sepoltura lo consentano; nel qual caso è previsto il pagamento della tariffa "inserimento ulteriore resto" per ogni ulteriore urna tumulata. Nel qual caso la durata della concessione dell'urna ultima tumulata seguirà la durata della concessione originaria.

7. E' altresì consentita la collocazione di una singola urna cineraria all'interno di loculi già occupati da feretri di congiunti qualora le dimensioni del loculo ne permettano la sepoltura e previo pagamento della tariffa. Nel qual caso la durata della concessione dell'urna ivi tumulata seguirà la durata della concessione originaria.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6. e 7. si applicano anche per le tumulazioni in cappelle o tombe private.

Art. 55 - CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. E' affidato al Dirigente dell'Ufficio di Stato Civile o suo delegato, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti.
2. Il Comune può procedere a controlli sulla collocazione ed integrità dell'urna cineraria, svolti a cura della Polizia Locale;
3. L'affidamento dell'urna ha luogo alle seguenti prescrizioni:
 - a. La conservazione avrà luogo nell'abitazione indicata dall'affidatario;
 - b. L'affidatario dovrà custodire l'urna con cura e diligenza, garantendola da ogni profanazione;
 - c. Sono vietate le manomissioni dell'urna e dei sigilli;
 - d. L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità comunale;
 - e. In caso di cambio del luogo di conservazione dell'urna, l'affidatario provvederà a comunicarlo a questo Comune - Ufficio di Polizia Mortuaria - entro venti giorni;
 - f. Qualora venissero a cessare i requisiti e le condizioni accertate ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri, l'urna dovrà essere consegnata all'Autorità comunale per la sua conservazione all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario o in caso di suo decesso dagli aventi diritto.
4. Di approvare la seguente procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione dell'urna cineraria, come sotto indicata:
 - a. Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri contenente i seguenti dati:
 - generalità e residenza del richiedente;
 - generalità, luogo e data di decesso del defunto;
 - il luogo di conservazione;
 - la conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, qualora il familiare non intendesse più conservarla;
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 20 giorni nonché eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, a seguito di cambio di indirizzo;
 - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri ed il consenso per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.
 - b. All'istanza dovrà essere allegato l'atto originale o in copia conforme, contenente la volontà del defunto di assegnazione delle proprie ceneri, in una delle seguenti forme:
 - testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato;

- in mancanza della disposizione testamentaria, o di altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
- c. Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri da parte del Dirigente sopra individuato.
 - d. Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del personale cimiteriale.
 5. Di stabilire che per l'affidamento dell'urna cineraria non sia corrisposta alcuna tariffa.

Art. 56 - AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA AI FINI DELLA CONSERVAZIONE

1. E' affidato al Dirigente dell'Ufficio di Stato Civile o suo delegato, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti. Il Comune può procedere a controlli sulla collocazione ed integrità dell'urna cineraria, svolti a cura della Polizia Locale.
2. L'affidamento dell'urna ha luogo alle seguenti prescrizioni:
 - a. La conservazione avrà luogo nell'abitazione indicata dall'affidatario;
 - b. L'affidatario dovrà custodire l'urna con cura e diligenza, garantendola da ogni profanazione;
 - c. Sono vietate le manomissioni dell'urna e dei sigilli;
 - d. L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità comunale;
 - e. In caso di cambio del luogo di conservazione dell'urna, l'affidatario provvederà a comunicarlo a questo Comune - Ufficio di Polizia Mortuaria - entro venti giorni;
 - f. Qualora venissero a cessare i requisiti e le condizioni accertate ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri, l'urna dovrà essere consegnata all'Autorità comunale per la sua conservazione all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario o in caso di suo decesso dagli aventi diritto.
3. Di approvare la seguente procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione dell'urna cineraria, come sotto indicata:
 - a. Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri contenente i seguenti dati:
 - generalità e residenza del richiedente;
 - generalità, luogo e data di decesso del defunto;
 - il luogo di conservazione;
 - la conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, qualora il familiare non intendesse più conservarla;
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 20 giorni nonché eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, a seguito di cambio di indirizzo;
 - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri ed il consenso per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.

- b. All'istanza dovrà essere allegato l'atto originale o in copia conforme, contenente la volontà del defunto di assegnazione delle proprie ceneri, in una delle seguenti forme:
 - testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato;
 - in mancanza della disposizione testamentaria, o di altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75,76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
 - c. Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri da parte dell'ufficiale di stato civile
 - d. Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del personale cimiteriale.
4. Di stabilire che per l'affidamento dell'urna cineraria non sia corrisposta alcuna tariffa.

Art. 57 - DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale.
2. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
3. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
4. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:
 - a. In aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
 - b. Nei laghi e corsi d'acqua, nei tratti liberi da manufatti e natanti.
5. Ai di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
6. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
7. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
8. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
9. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario dei servizi cimiteriali, da effettuarsi di anno in anno in sede di approvazione del bilancio, le seguenti operazioni:
 - a. Dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
 - b. Dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'alt 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001.
10. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'alt. 3 della legge 130/2001, provvede alla dispersione il personale addetto ai Servizi Cimiteriali, nell'apposita area cimiteriale.
11. La dispersione nell'apposita area cimiteriale è consentita per interrimento delle ceneri, mediante l'utilizzo di urne biodegradabili o con interrimento delle ceneri stesse, prive di urna.

Art. 58 - DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - d. per coloro che richiedono diversa collocazione non immediatamente resa disponibile (campo comune, loculo in concessione definitiva)
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori di cui al comma precedente la durata non può essere superiore a mesi 18 in cappelle gentilizie, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi, lo stesso dicasi per il deposito in loculo o presso tombe gentilizie. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
 4. E' richiesta, altresì, la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
 5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Procedimento, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
 6. E' consentita, cori modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 59 - CONCESSIONI

La Concessione di sepolture in diritto d'uso a tempo determinato.

Tutte le sepolture del cimitero, siano esse nella terra nuda che in loculo o tumulo o cripta, sono classificate come servizio primario a domanda individuale soggetto al pagamento di una tariffa, fatti salvi i casi previsti nella L. 26/2001 e sono così classificate:

CLASSE	DESCRIZIONE
A	Fosse per inumazione nella terra nuda
B	Loculi a cantera disposti su 4 file
C	Loculi a colombario disposti su 4 file
D	Loculi a colombario disposti su 7 file
E	Loculi a colombario posti nella Cappella Funeraria
F	Cellette per urne cinerarie e/o ossari poste nella Cappella Funeraria
G	Nicchie per ossari e/o cellette per urne cinerarie
H	Cappelle gentilizie da 8 loculi a cantera
I	Tombe di famiglia interrata

Le sepolture, pertanto, vengono concesse in uso a tempo determinato e differenziato secondo la tipologia ai richiedenti dietro corresponsione di una tariffa.

Il Titolare della concessione dovrà, inoltre, provvedere a sua cura e spese al mantenimento della sepoltura per la durata della concessione, nonché corrispondere un contributo alle spese di mantenimento del cimitero da calcolare annualmente per ogni loculo o posto salma indipendentemente dall'utilizzo come da tariffario

La concessione del diritto d'uso spetta alla persona sottoscrittrice dell'atto di concessione Titolare della concessione ed è riservata esclusivamente al Beneficiario che deve essere dichiarato all'atto della domanda pena la nullità della stessa.

I Beneficiari si distinguono in due fasce:

- a. 1^a fascia: "*Beneficiari*" residenti nel comune di Ardea da almeno un anno, fatti salvi i nati in altro comune ma con prima iscrizione anagrafica nel Comune di Ardea. **Applicazione della tariffa di concessione della sepoltura in vigore al momento dell'assegnazione.**
- b. 2^a fascia: "*Beneficiari*" che non hanno la residenza nel comune di Ardea. (escluse inumazioni che sono riservate ai soli residenti o nel defunto o nel richiedente)
Applicazione della tariffa di concessione della sepoltura in vigore al momento dell'assegnazione aumentate della percentuale del 15% rispetto alla 1^a fascia.

Il valore della concessione è determinato sulla base delle tariffe che sono differenziate per tipologia di sepoltura e soggette alla maggiorazione nel caso di "Beneficiario" ricadente nella 2^a fascia (non residente).

Ai fini di una chiara individuazione del "Beneficiario" si stabilisce quanto segue:

- a. è inequivocabilmente sottintesa in presenza di salma;
- b. per le tipologie di sepolture concesse a persone in vita o a carattere familiare occorre dichiarare all'atto della domanda il "*Beneficiario*" di ogni singolo loculo e la sua residenza. Può essere lo stesso Titolare, il coniuge, persona indicata dal Titolare, oppure la famiglia del Titolare (che comprende il coniuge, gli ascendenti e discendenti diretti del Titolare fino al 3° grado), o ancora l'ordine religioso, la congregazione o confraternita, l'organizzazione religiosa o di culto.

In questi casi l'applicazione della norma deve contemplare quanto segue:

- a. nel caso che il "*Beneficiario*" coincida ad una persona, vale la sua residenza all'atto della prenotazione o assegnazione;
- b. nel caso che il "*Beneficiario*" sia l'intero nucleo familiare del titolare della concessione si farà riferimento alla residenza anagrafica del Titolare all'atto della prenotazione o assegnazione indipendentemente da quella dei familiari;
- c. nel caso che il "*Beneficiario*" sia una congregazione, confraternita od organizzazione religiosa o di culto andrà considerata la sede legale all'atto della prenotazione o assegnazione.

In concreto per individuare il caso in cui deve applicarsi la maggiorazione del 15% occorre ricondursi ai seguenti casi:

- a. per la sepoltura di classe A è concessa solo in presenza di salma e deve essere residente o il defunto o chi ne fa richiesta. Non vengono concesse inumazioni ai non residenti e pertanto il prezzo non ha incrementi di maggiorazione
- b. per ogni sepoltura di classe B, C, D, E, F e G - loculi a colombario e cantera, nicchie per ossari e/o cellette per urbe cinerarie e fosse - concessi in presenza di salma (salma = "*Beneficiario*" del loculo), indipendentemente dal titolare della concessione, deve essere accertata la residenza che aveva il defunto ("*Beneficiario*") senza vincolo temporale e senza incremento di maggiorazione
- c. per ogni sepoltura di classe B, C, D, E, F e G - loculi a colombario e a cantera, nicchie per ossari e/o cellette per urbe cinerarie - concesso a disposizione di persona in vita, il "*Beneficiario*" va dichiarato all'atto dell'assegnazione e può coincidere con il titolare della concessione. La residenza è quella del "*Beneficiario*" al momento della prenotazione/assegnazione del loculo fatto salvo l'anno minimo;

- d. per i loculi di classe FI - cappelle gentilizie - concessi per una famiglia, ordine religioso, congregazione, etc. deve prendersi in considerazione la residenza del titolare della concessione o l'ubicazione della sede legale indipendentemente dalla residenza degli effettivi "Beneficiari" dei loculi, fermo restando però il principio che potranno usufruire di detta sepoltura i discendenti e ascendenti diretti del titolare fino al terzo grado, compreso il coniuge del titolare, o gli appartenenti giuridicamente all'ordine religioso, congregazione, etc. Ai di fuori di questo ambito è consentito tumulare altre persone che saranno considerati singoli "Beneficiari" e rispetto ai quali dovrà essere verificata la residenza secondo quanto previsto al punto 3).

La maggiorazione per i NON residenti va applicata a tutti i loculi vuoti e disponibili alla data di validità del presente provvedimento sia del cimitero comunale di Via Santa Marina che del cimitero comunale di Via N. Strampelli (parte storica e ampliamento).

Per le concessioni riguardanti il solo cimitero di S. Marina, esistono i seguenti ulteriori criteri:

- a. la concessione solo per coloro che hanno residenza nel Comune di Ardea da oltre 20 anni;
- b. applicazione della tariffa di concessione della sepoltura in vigore al momento dell'assegnazione aumentate della percentuale del 20% rispetto alla 1ª fascia.

Art. 60 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

Le attività amministrative esposte nel presente titolo riguardano l'iter per ottenere una concessione in uso di sepoltura assegnabile o prenotabile ai sensi del presente Regolamento.

L'iter prevede:

- **la Domanda:**
Istanza con la quale l'Utente rappresenta il suo interesse per una determinata tipologia di sepoltura prenotabile o assegnabile. Non è vincolante né per l'Utente né per la Società Concessionaria.
- **la Convocazione:**
Le domande inevase per indisponibilità saranno riconvocate a fronte di nuova disponibilità secondo i criteri di seguito riportati:
- **la Prenotazione:**
Segue la domanda e riguarda le sepolture prenotabili. E' vincolante sia per l'Utente che per la Società Concessionaria.
- **la Comunicazione:**
A fronte di prenotazioni sarà disposta la comunicazione della disponibilità della sepoltura per l'assegnazione;
- **l'Assegnazione:**
Rappresenta il documento in base al quale viene assegnata la sepoltura e dal quale deriverà l'atto di concessione. E' vincolante sia per l'Utente che per la Società Concessionaria.

Sub 1 - Domanda

La domanda per la concessione di sepolture si effettua presso l'Ufficio del cimitero, mediante la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo oppure telematicamente, mediante la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo scaricabile dal Sito web del Cimitero di Ardea e inviandolo mezzo mail all'indirizzo ardea2018srl@gmail.com.

In entrambi i casi al modulo dovrà essere allegata copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente.

La domanda non comporta impegni temporali né obblighi per il Gestore in ordine all'assegnazione e consegna della sepoltura richiesta. Anche in caso di successiva prenotazione e/o assegnazione, la domanda non determina o fissa la tariffa che, invece, sarà quella in vigore all'atto dell'assegnazione.

Sub 2 - Criteri di Convocazione

Le domande inevase per indisponibilità delle sepolture saranno riconvocate a fronte di nuova disponibilità secondo i seguenti criteri di convocazione: tipologia delle sepolture prenotabili o assegnabili e loro disponibilità; presenza della salma; l'ordine cronologico di presentazione della domanda e la rispondenza degli adempimenti a carico dei richiedenti.

E' facoltà del Gestore procedere in deroga ai criteri sopra enunciati nel caso si verificassero situazioni, eventi o circostanze impreviste dovendo comunque procedere all'evasione della domanda.

Sub 3 - Prenotazione

Con la prenotazione viene definita e confermata la tipologia ed individuata l'ubicazione dei loculi scelti, ma non viene fissata la loro tariffa, che sarà quella in vigore all'atto dell'assegnazione (le tariffe cimiteriali sono soggette ad aumento ISTAT).

La prenotazione non costituisce impegno per la Società Concessionaria riguardo ai termini di consegna della sepoltura prenotata; termini che se anche riportati sul modello prestampato sono meramente indicativi.

La richiesta di prenotazione viene effettuata compilando l'apposito.

La mancata conferma della prenotazione comporterà l'archiviazione della domanda senza rimborso dei diritti amministrativi versati.

Sub 4 - Assegnazione

Con l'assegnazione viene individuata la sepoltura scelta riportando sul modello sopra indicato i suoi elementi identificativi e inequivocabili (ubicazione, tipologia e numero), il suo prezzo secondo le tariffe vigenti al momento della sua sottoscrizione e dichiarato il beneficiario.

La tariffa da applicare è quella in vigore al momento della sottoscrizione dell'assegnazione che dovrà essere corrisposta secondo quanto stabilito ai successivi art.

Tutti i dati riportati nell'assegnazione dovranno essere comprovati a cura dell'assegnatario da valida certificazione.

In presenza di salma di persona deceduta nelle 24 ore precedenti viene eseguita direttamente l'assegnazione di qualunque tipologia richiesta, sempre che disponibile.

La mancata conferma dell'assegnazione a seguito di prenotazione comporterà il recesso dalla prenotazione. La mancata conferma dell'assegnazione in assenza della prenotazione comporterà l'archiviazione della domanda senza rimborso dei diritti amministrativi versati.

Art. 61 - CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE

Le assegnazioni saranno eseguite dal Gestore privilegiando i seguenti criteri generali:

- Per i loculi di classe B, C, D ed E (rispettivamente Loculi a cantera disposti su 4 file, Loculi a colombario disposti su 4 file, Loculi a colombario disposti su 7 file e Loculi a colombario posti nella Cappella Funeraria), si procederà verticalmente per colonne, dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, fino al riempimento

della parete, fatta salva la facoltà da parte dell'Utenza di optare per il loculo di costo inferiore rispetto a quello assegnato anche se non consecutivo verticalmente;

- I loculi delle classi B e C (Loculi a cantera disposti su 4 file e Loculi a colombario disposti su 4 file), dalla 1° fila in basso alla 4° fila in alto, i loculi della classe D (Loculi a colombario disposti su 7 file) dalla 1° fila in basso alla 7° fila in alto e i loculi della classe E (Loculi a colombario posti nella Cappella Funeraria) dalla 1° fila in basso alla 5° fila in alto, saranno assegnati secondo il criterio di riempimento sopra detto. Il Gestore, in aggiunta al loculo per la salma potrà assegnare un solo loculo per il coniuge in vita applicando la tariffa della medesima classe eventualmente maggiorata della percentuale prevista per la fascia "2" qualora ricorrano le condizioni di una congrua disponibilità di loculi di classe richiesta. Anche in questo caso l'assegnazione dei due loculi (uno per la salma e l'altro per la persona in vita) avverrà in senso verticale secondo il criterio di riempimento sopra detto, consentendo di ripartire dalla 1° fila in basso di una nuova colonna qualora sulla colonna in turno di assegnazione non siano disponibili i due loculi da assegnare;
- Relativamente alla possibilità di concedere un secondo loculo di tipologia B, C, D ed E, in aggiunta al loculo per la salma, si precisa che potrà essere assegnato un solo loculo per un'altra salma appartenente alla stessa famiglia del Titolare. Le modalità di assegnazione restano confermate quelle previste al punto precedente;
- Relativamente alla tipologia B, C e D, ed in particolare alle modalità di assegnazione del secondo loculo (per il coniuge o per altra salma della famiglia), è facoltà del Gestore riservare una parete esclusivamente per questi abbinamenti diversa da quella in turno di assegnazione. L'assegnazione dei due loculi avverrà sempre in senso verticale, dalla 1° fila in basso alla 7° fila in alto senza vuoti e fino al riempimento della parete. Non è consentito di ripartire dalla 1° fila in basso di una nuova colonna;
- Relativamente alla tipologia B e C (Loculi a cantera disposti su 4 file e Loculi a colombario disposti su 4 file), la presenza di un familiare del defunto, entro il secondo grado e residente nel Comune di Ardea, affetto da invalidità non inferiore al 50%, accertata mediante documentazione rilasciata dall'istituto a ciò preposto, darà facoltà all'Utenza di optare, nell'ambito della parete in turno di assegnazione ovvero indicata dal Gestore, per la fila più agevolmente raggiungibile dal soggetto affetto da invalidità; i loculi saltati per effetto della deroga saranno assegnati dal Gestore secondo quanto stabilito dal presente articolo. La presente deroga è applicabile al solo loculo destinato ad accogliere la salma del familiare appena scomparso;
- Le fosse per l'inumazione, classe A, saranno assegnate esclusivamente in presenza di salma partendo da uno dei vertici del campo e proseguendo in una delle due direzioni e procedendo fossa dopo fossa, possibilmente senza vuoti, seguendo l'ordine numerico delle fosse fino al completamento del campo. Qualora lo scavo di una fossa adiacente ad un'altra appena scavata comportasse, a giudizio del Gestore, rischi per l'incolumità degli operatori si procederà allo scavo della fossa successiva lasciando inutilizzato lo spazio di una fossa che sarà recuperato allorché le fosse limitrofe saranno state riempite; '
- Le urne cinerarie e ossario di classe F e G, saranno assegnati senza vincolo alcuno a richiesta degli interessati. Per la tumulazione di ceneri o resti mortali è preferibile che siano assegnate le urne ossario o cinerarie appositamente realizzate. In ogni caso, le ceneri o i resti mortali potranno trovare sepoltura in un loculo della famiglia insieme ad altra salma secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/90 previo versamento della tariffa prevista
- Le sepolture classificate con la classe H - Cappelle gentilizie da 8 loculi a cantera, saranno assegnate su indicazione dell'Utenza nell'ambito delle zone stabilite dal Gestore. L'assegnazione dovrà riguardare tutti i loculi costituenti la sepoltura (es. l'assegnazione di una cappella di classe H ad 8 posti dovrà interessare tutti e otto i loculi). E' facoltà del Gestore assegnare disgiuntamente i loculi costituenti un'entità singola a più persone (es. loculi di una cappella assegnati a più persone). Nel qual caso dovrà esserne fatta menzione nel contratto di concessione ed i concessionari dovranno sottoscrivere apposito regolamento interno dal quale risultino i diritti e gli oneri di ciascuno, nonché la nomina un unico responsabile.

La riassegnazione di loculi rientrati nella disponibilità del Gestore sarà eseguita senza vincolo alcuno ma nel rispetto delle limitazioni previste per le diverse classi di sepoltura.

Si precisa che se l'assegnazione della sepoltura è per una salma deceduta nelle 24 ore precedenti la richiesta formalizzata presso il cimitero, sarà possibile eseguire direttamente l'assegnazione di qualunque tipologia, sempre che disponibile, senza tener conto delle domande in attesa di essere evase. Dalla disponibilità devono essere escluse le sepolture prenotate, quelle assegnate in corso di consegna e quelle destinate dal Gestore ad evadere convocazioni di domande già inoltrate (comunicate, spedite o altro). E' pertanto legittimo il caso in cui, a seguito del decesso dell'intestatario di domanda da evadere, ovvero di un familiare diretto (ascendente o discendente diretto), il Gestore proceda all'assegnazione di quanto richiesto, sempreché disponibile.

Art. 62 - TARIFFE DELLE SEPOLTURE, AGGIORNAMENTI

Le tariffe delle sepolture, differenziate per tipologia e durata del diritto d'uso, sono stabilite nei piani di intervento relativi alla costruzione di nuovi loculi o all'ampliamento del cimitero esistente che dovranno tener conto di tutte le tipologie presenti (sia quelle di nuova costruzione che quelle già costruite), e si riferiscono alla 1° fascia, residenti, quindi da assoggettare alla maggiorazione del 15% per la 2° fascia. Le tariffe così determinate saranno applicate a tutto il patrimonio locale comunale - cimitero comunale di Via N. Strampelli (parte storica e ampliamento). Al cimitero di Via Santa Marina sarà applicato il prezzo maggiorato del 20%.

L'applicazione delle tariffe dei loculi sarà determinata dalla fascia d'appartenenza del beneficiario attribuita in base ai dati anagrafici dichiarati e comprovati dal titolare della concessione in sede di assegnazione.

Le tariffe sono soggette ad aggiornamento annuale automatico ogni inizio anno, basato sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuti nell'anno precedente.

Art. 63 - PAGAMENTI

A fronte delle somme dovute dall'Utenza per la Concessione delle Sepolture, gli importi da corrispondere saranno versati alla Società Concessionaria secondo le seguenti modalità:

- a. Per sepolture da costruire:
 - 50% della tariffa alla prenotazione;
 - 30% della tariffa al grezzo;
 - il saldo della tariffa all'assegnazione,
- b. Per sepolture disponibili:
 - 100% della tariffa all'assegnazione.

I versamenti dovranno essere eseguiti dall'Utenza entro 5 gg dalla consegna dello specifico modulo.

La consegna, e quindi l'uso della sepoltura, avverrà dopo che l'assegnazione è stata confermata con il versamento della tariffa. Per le assegnazioni relative a loculi per salme del "giorno" la tumulazione è condizionata al pagamento della sepoltura.

E' facoltà del Gestore accogliere eventuali richieste di rateizzazione.

Art. 64 - ACCENSIONI DI MUTUI

La Società Concessionaria potrà stipulare convenzioni con Istituti di credito per agevolare la concessione di finanziamenti in favore degli utenti per il pagamento della Tariffa per la concessione delle sepolture. Il

Concedente rilascerà autorizzazione alla costituzione, in favore degli istituti finanziatori, di diritti reali di garanzia sui diritti oggetto di concessione ai privati, di durata non superiore a quella del diritto concesso.

Art. 65 - AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DELLA SEPOLTURA

Completato l'iter amministrativo e verificato il completamento degli adempimenti di competenza dell'Utente, la Società Concessionaria rilascerà l'autorizzazione all'occupazione e all'uso della sepoltura.

La sepoltura assegnata può essere occupata esclusivamente dal beneficiario dichiarato.

Il Concessionario di una sepoltura che voglia tumulare in forma provvisoria o definitiva una salma non riconosciuta beneficiaria o estranea al suo nucleo familiare dovrà essere autorizzato preventivamente, in forma scritta previo versamento della eventuale differenza di fascia.

Art. 66 - VARIAZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI, RECESSO

Qualora non sia già stato sottoscritto il contratto o altri atti in contrasto con la variazione richiesta, il richiedente o l'assegnatario hanno facoltà, dandone comunicazione scritta alla Società Concessionaria, di modificare la prenotazione o assegnazione secondo quanto di seguito specificato. Salvo quanto previsto nel presente articolo, è ***severamente vietata qualsiasi forma di trasferimento delle sepolture tra privati.***

a. INTEGRARE O VARIARE I DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

Il richiedente la sepoltura (Titolare della concessione) non può essere sostituito da altra persona eccezion fatta per i suoi eredi in caso di decesso o espressa volontà del Titolare. In tutti gli altri casi si dovrà procedere al recesso della domanda o della prenotazione o dell'assegnazione secondo quanto previsto ai successivi punti d), e) ed f) del presente articolo. Sono consentite unicamente variazioni a correzioni dei dati anagrafici e fiscali del richiedente erroneamente acquisiti a fronte di formale richiesta da inoltrare al Gestore, con la precisazione che i dati relativi alla residenza vengono congelati al momento dell'assegnazione.

Le variazioni dei dati anagrafici comunicati erroneamente devono essere modificate compilando l'apposito modulo.

Qualora, per errore di acquisizione dei dati, si debba operare la variazione della fascia sarà operato il ricalcolo della tariffa. In tutti gli altri casi non è previsto alcun ricalcolo o conguaglio.

b. MODIFICARE IL BENEFICIARIO DELLE SEPOLTURE RICHIESTE

Le variazioni dei nominativi dei beneficiari devono essere modificate compilando l'apposito modulo

Qualora la modifica del Beneficiario comporti la variazione dalla 1° alla 2° fascia sarà operato il ricalcolo della tariffa. Qualora, invece, la modifica comporti la variazione dalla 2° alla 1° fascia non sarà eseguito nessun ricalcolo.

c. VARIARE LA TIPOLOGIA E/O LA QUANTITÀ' DELLE SEPOLTURE.

Si distinguono due casi, e precisamente:

- **in caso di prenotazione**, non è consentito alcuna variazione se non recedere dalla prenotazione secondo quanto previsto al successivo punto e) del presente articolo e riformulare una nuova domanda conguagliando il valore di rimborso.

- **in caso di assegnazione**, non è consentito alcuna variazione se non recedere dall'assegnazione secondo quanto previsto al successivo punto f) del presente articolo e riformulare una nuova assegnazione che tenga in conto del "valore di rimborso" della sepoltura lasciata.

d. RECEDERE DALLA DOMANDA

Comporta l'archiviazione della pratica e l'incameramento delle somme versate per l'istruttoria (diritti di istruttoria).

e. RECEDERE DALLA PRENOTAZIONE

Comporta un rimborso nella misura previsto dal regolamento. Il rimborso verrà erogato solo dopo che la sepoltura rinunziata sarà stata prenotata da altro richiedente.

f. RECEDERE DALL'ASSEGNAZIONE

È possibile solo se la sepoltura sia vuota o sia stata accertata la disponibilità di altra sepoltura, eccezion fatta nel caso in cui la salma sia trasferita in altro cimitero. Acquisita l'istanza di recesso da parte del Titolare dell'assegnazione verrà determinato il c.d. "valore di rimborso" da calcolarsi come previsto al successivo. Il "valore di rimborso" potrà essere conguagliato con la nuova sepoltura o liquidato al Titolare solo dopo che la sepoltura rinunziata sarà stata assegnata ad altro richiedente.

Recedere dall'assegnazione di una sepoltura per un'altra la cui tariffa sia uguale o inferiore a quella della sepoltura lasciata comporta la compensazione della sepoltura lasciata con la nuova. Il Titolare dovrà comunque corrispondere il canone d'uso della sepoltura lasciata dalla data di assegnazione a quella del recesso.

Art. 67 - DETERMINAZIONE DEL "VALORE DI RIMBORSO"

Per i casi nei quali è previsto il rimborso deve essere determinato il cosiddetto "valore di rimborso" da calcolarsi come di seguito specificato.

Determinazione del "valore di rimborso":

+	Somme versate per la sola sepoltura rinunziata
=	Valore netto delle somme versate
-	A detrarre " canone d'uso " per il periodo nel quale la sepoltura è stata nella disponibilità del Titolare (dalla data di assegnazione a quella di recesso), indipendentemente dall'occupazione, calcolato percentualmente sul valore netto versato di cui sopra.
=	Valore di rimborso

Le **Percentuali del "canone d'uso"** trattenute dall'Amministrazione, sul Valore netto delle somme versate dal titolare della concessione in essere sono:

- nei primi 5 anni dalla consegna: il 70% del "Valore netto delle somme versate";
- per i successivi 5 anni, dal 6° al 10° anno compreso: il 2% per ogni anno, a valere sul "Valore netto delle somme versate";

- per i successivi 10 anni, dall'110 al 20° anno compreso: l'1% per ogni anno, a valere sul "Valore netto delle somme versate";
- dal 21° anno in poi non è riconosciuto alcun rimborso.
- nel caso di recesso del richiedente da una prenotazione è previsto il rimborso dell'80% del "Valore netto delle somme versate".

Art. 68 - SANZIONI E PENALITÀ'

I richiedenti la sepoltura che agli inviti a mezzo servizio postale raccomandato e/o a mezzo PEC, per il completamento dell'iter amministrativo relativamente alla loro domanda, assegnazione o prenotazione non diano riscontro entro 10 gg, dal ricevimento del sollecito, saranno considerati rinunziatari di ogni diritto conseguito. Le sepolture eventualmente assegnate o prenotate torneranno nella disponibilità del Gestore senza ulteriore avviso, il quale tratterà le spese amministrative versate oltre al 25% dell'importo versato al netto delle eventuali maggiorazioni N.R. corrisposte e ritenute fiscali e imposte già versate all'Erario. La differenza sarà rimborsata d'ufficio.

Art. 69 - TRASLAZIONI

Può essere autorizzato l'avvicinamento di resti o ceneri in un'unica sepoltura già occupata purché si tratti di resti o ceneri di parenti, del titolare della sepoltura.

Le richieste devono essere inoltrate al Gestore tramite la compilazione degli appositi moduli.

In ogni caso il Titolare della concessione deve versare la tariffa prevista per le urne ossario o cinerarie.

Resta sempre ferma la scadenza originaria della concessione

Art 70 - DIRITTO D'USO DELLA SEPOLTURA

Il contratto di concessione d'uso verrà sottoscritto successivamente al completamento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento e avrà durata differenziata per tipologia di sepoltura e determinata secondo quanto specificato nel successivo.

Art. 71 - DURATA DEL DIRITTO D'USO - DECORRENZA

La durata del diritto d'uso delle varie tipologie di sepolture viene suddivisa in tre categorie

- anni 10:
 - Fosse per inumazioni;
- anni 33:
 - Loculi a colombario disposti su più file verticali;
 - Loculi a colombario disposti su più file verticali posti all'interno della Cappella Funeraria;
 - Urne cinerarie e ossari;
 - Urne cinerarie e ossari posti all'interno della Cappella Funeraria;
- anni 99:
 - Cappelle gentilizie da 8 loculi a cantera;

La decorrenza del diritto d'uso ha inizio dalla data di consegna della sepoltura indipendentemente dall'uso e dalla formale sottoscrizione del contratto di concessione.

Art. 72 - NORMA TRANSITORIA

Per tutti i loculi concessi in uso fino all'entrata in vigore del presente Regolamento e per i quali non è stato emesso formale contratto si stabilisce che il modulo "domanda" corredato dal modulo "assegnazione"

(entrambi sottoscritti dal titolare della concessione) e dalle ricevute di pagamento presentano gli elementi contrattuali essenziali e pertanto costituiscono il contratto di concessione in uso della sepoltura assegnata, con la precisazione che la durata della concessione è quella stabilita nel presente Regolamento per la tipologia assegnata e decorre dalla data di assegnazione.

Le concessioni di loculi del Cimitero Storico di Via Santa Marina, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975 n. 803 ed aventi durata indefinita o superiore ai 99 anni sono sottoposte a quanto di seguito specificato:

- sono automaticamente revocate qualora la salma per la quale è stata concessa la sepoltura o i suoi resti mortali siano trasferiti in altra sepoltura o in altro cimitero o che sia scaduta la durata del diritto d'uso fatta salva la facoltà di rinnovo da parte del "Titolare della concessione" o degli aventi diritto secondo quanto previsto al successivo art. 73 del presente Regolamento da richiedere formalmente al Gestore entro 30 giorni dall'intervenuta disponibilità del loculo. Trascorso tale termine si procederà all'assegnazione della sepoltura rientrata a chiunque ne faccia richiesta;
- sono soggette al rinnovo della concessione, ai sensi del successivo art. 73, qualora il periodo d'uso, calcolato dalla data di decesso della salma ivi tumulata o da quanto espresso nel contratto di concessione a quella della verifica, risulti superiore alla durata stabilita nel presente Regolamento per analoga tipologia, con facoltà del "Titolare della concessione" o degli aventi diritto di rinunciare alla sepoltura e deporre i resti mortali nelle apposite urne ossario o cinerarie. Nel caso di disinteresse dei familiari o non rintracciabilità degli stessi il Gestore procederà d'ufficio alla riduzione della salma i cui resti saranno deposti nell'ossario comune e alla rassegnazione della sepoltura a chiunque ne faccia richiesta.

Il disinteresse dei familiari si concretizza qualora il Gestore non abbia riscontrato interesse a seguito delle seguenti attività:

- avviso pubblico con il quale si invitano i familiari dei defunti elencati a provvedere a quanto disposto dal presente articolo da affiggere all'interno del cimitero, in prossimità della sepoltura, e all'Albo Pretorio del Comune per almeno 60 giorni. Nessun riscontro nel termine di affissione equivale a disinteresse dei familiari;

Art. 73 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Al termine della concessione del diritto d'uso per gli effetti del presente Regolamento, la sepoltura tornerà nella piena disponibilità del Gestore, salvo rinnovo per espressa richiesta scritta del "Titolare della concessione" o degli aventi diritto, previo versamento del corrispettivo di concessione che sarà pari alla tariffa in vigore al momento del rinnovo. La durata della nuova concessione è quella prevista nel presente Regolamento per la tipologia oggetto di rinnovo e decorre dalla data di versamento della tariffa.

Il rinnovo della concessione deve essere richiesto tramite la compilazione dell'apposito modulo.

Art. 74 - ANTICIPAZIONE TERMINE DELLA CONCESSIONE

Le concessioni possono cessare, oltre che per scadenza del termine, per decadenza, recesso o revoca e rientrano nella piena disponibilità dell'Ente/gestore.

- a. La **DECADENZA** del diritto d'uso di una sepoltura potrà essere dichiarata dalla Società Concessionaria per inadempienze dell'intestatario con compensazione delle somme versate, e precisamente:
- trasferimento tra privati, in forma occulta o palese, del diritto d'uso della sepoltura;
 - stato di abbandono e degrado della sepoltura;
 - mancato pagamento del contributo al mantenimento del cimitero per due annualità;
 - inadempienza ad ogni altro obbligo stabilito nell'atto di concessione e nel presente regolamento parte integrante dello stesso.

Nei casi di decadenza delle concessioni si provvederà a traslare:

- le salme in fossa decennale;
- i resti o le ceneri in ossario o cinerario comune.

La Società Concessionaria per giustificati motivi può autorizzare una diversa sistemazione delle salme, resti o ceneri.

- b. Il **RECESSO** può avvenire per trasferimento della salma in altro cimitero o all'interno dello stesso in sepoltura diversa. La sepoltura receduta ritorna nella piena disponibilità del Gestore. I rapporti economici saranno regolati così come stabilito agli art. "Valore di rimborso". Viene equiparato al recesso con contestuale nuova concessione il caso in cui si esegua la riduzione della salma per la quale era stata concessa la sepoltura ed i resti mortali siano ricollocati nella stessa sepoltura insieme ad altro defunto della famiglia. Il recesso sarà regolato secondo quanto sopra detto e la nuova concessione sconterà il versamento della tariffa vigente.
- c. La **REVOCA** della concessione del diritto d'uso può intervenire per inderogabili esigenze di interesse pubblico.

Art. 75 - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE DELLA SEPOLTURA

Allo scadere della concessione della sepoltura o in caso di rinuncia o decadenza o, ancora, esclusivamente per le sepolture di classe B, C e D, nel caso di completa mineralizzazione della salma prima del tempo naturale di scadenza della concessione (Titolo II - Diritto d'uso delle sepolture), il Gestore rientra nella piena disponibilità della sepoltura e tutto ciò che vi è posto diviene di proprietà dell'Amministrazione civica, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno.

Art. 76 - INTESTATARIO E BENEFICIARIO DELLA CONCESSIONE

La concessione del diritto d'uso sarà intestata alla persona che ha fatto richiesta della sepoltura denominata "*Titolare della concessione*". Il titolare dovrà provvedere ai pagamenti previsti (tariffe e canoni), adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione in uso dei loculi e rispettare le norme in vigore nel Cimitero. L'occupazione della sepoltura è riservata esclusivamente al Beneficiario che dovrà essere dichiarato al momento della prenotazione o dell'assegnazione e la cui mancanza ne determina l'annullamento.

Art. 77 - COMUNICAZIONE AI CONCESSIONARI

Le comunicazioni relative alle concessioni delle sepolture e ai servizi vengono indirizzate dal Gestore al Titolare della concessione o del servizio, in mancanza di quest'ultimo a uno fra gli aventi diritto il quale è tenuto a informare gli eventuali altri cointeressati. Le spese postali sono a carico dell'Utenza.

Art. 78 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI DELLA CONCESSIONE

Nel rispetto di quanto disposto dalla legge nazionale è vietato cedere o trasferire a terzi in tutto o in parte la concessione del diritto d'uso di qualsiasi sepoltura nei Cimiteri cittadini.

Art. 79 - TRASFERIBILITÀ' DELLA CONCESSIONE

Nel caso di decesso del concessionario gli aventi diritto entro tre mesi dal decesso devono segnalare al Gestore la persona tra loro prescelta quale destinataria delle comunicazioni inerenti l'esecuzione degli obblighi della concessione, ferma restando la loro congiunta responsabilità per gli obblighi derivanti dalla concessione stessa e il diritto acquisito alla disponibilità della sepoltura.

Le comunicazioni inerenti il subentro nella titolarità della sepoltura e la modifica del referente devono essere effettuate tramite l'apposita modulistica.

Art. 80 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO (Titolare)

I concessionari (Titolari) sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento, nonché di leggi e regolamenti comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia cimiteriale.

I Concessionari debbono conservare le sepolture in stato decoroso in ogni loro parte, a loro cura e spese. In caso contrario il Gestore provvederà direttamente in danno del "*Titolare della concessione*" medesimo.

Tutti gli oneri derivanti dalla riparazione di eventuali inconvenienti igienici provocati dai feretri saranno interamente a carico del "*Titolare della concessione*" delle sepolture.

I concessionari sono inoltre, tenuti a concorrere alle spese di mantenimento e di manutenzione dell'intero complesso cimiteriale nella misura stabilita dal Comune di Ardea.

Art. 81 - CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANTENIMENTO DEL CIMITERO

I concessionari delle sepolture sono tenuti a concorrere alle spese di mantenimento dell'intero complesso cimiteriale. Il contributo è annuale per l'intera durata della concessione e dovrà essere versato annualmente con apposito bollettino postale precompilato dal Gestore con rimborso delle spese postali. La tariffa è stabilita nell'Allegato "*tariffario*" al presente Regolamento Generale della Gestione Cimiteriale. Il contributo sarà applicato per ogni sepoltura (posto salma) indipendentemente dall'uso.

Art. 82 - CONCESSIONE DI SEPOLTURE A CITTADINI MERITEVOLI O NON ABBIENTI

La società concessionaria si impegna a riservare a titolo gratuito n. 20 (venti) loculi e n. 40 (quaranta) posti in campo inumazione, da destinare alle famiglie meno abbienti, comprendente la fornitura e relativa posa in opera di lapide realizzata in travertino romano stuccato a resina e lucidato di spessore di 2 cm ed epigrafe incisa a

carattere standard e riquadratura semplice. I loculi e le sepolture a titolo gratuito saranno assegnate su indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

Inoltre, il Comune di Ardea potrà concedere a titolo gratuito sepolture in loculi di:

- salme di persone bisognose;
- salme di persone con riconosciuti meriti.

Art. 83 - D.P.R. 285 DEL 10/09/1990

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n.285 del 10/09/1990.

Art. 84 - AUTORIZZAZIONI - NULLA OSTA

Le operazioni richieste dall'Utenza che necessitano di autorizzazioni Comunali o Sanitarie saranno sottoposte a cura del Gestore agli Enti Competenti.

Art. 84 bis - ORARIO DEI SERVIZI CIMITERIALI

Le operazioni devono essere effettuate in tempo utile a rispettare l'orario d'apertura e chiusura del complesso cimiteriale.

Per garantire la puntualità del servizio il Gestore dovrà essere informato da parte delle Agenzie Funebri dell'arrivo dei servizi funebri almeno 20 ore prima.

Le operazioni richieste con carattere di urgenza saranno subordinate agli interventi già programmati e concordate con l'Utenza secondo la disponibilità di tutti i soggetti interessati (incluso personale ASL).

Art. 85 - COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI ALL'UTENZA, PRELIMINARI DELLE OPERAZIONI

In conseguenza della loro pianificazione e per il loro regolare svolgimento il Gestore provvede all'organizzazione di tutte le attività preliminari alle operazioni cimiteriali.

Il Gestore provvederà ad informare l'Utenza mediante pubblico avviso che dovrà essere esposto per 60 gg. negli uffici e nella bacheca cimiteriale per la sua massima divulgazione. Con l'affissione dell'avviso per il tempo indicato si intendono assolti tutti gli obblighi di Legge relativi all'informazione dell'Utenza.

L'avviso dovrà riportare l'elenco delle salme, le rispettive date di morte e gli elementi identificativi delle sepolture.

Art. 86 - SOSPENSIONI DEI SERVIZI CIMITERIALI

Le operazioni straordinarie, c.d. quelle relative a esumazioni prima dei dieci anni o a estumulazioni prima dei venti anni, saranno sospese nei periodi compresi tra il mese di Maggio e Settembre di ogni anno, fatta salva specifica autorizzazione del Sindaco secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/90.

Art. 87 - ACCELERAZIONE PROCESSO MINERALIZZAZIONE

Il Gestore è autorizzato a introdurre nei sistemi di inumazione e di tumulazione procedure e/o sostanze che facilitino il processo di mineralizzazione nel rispetto delle istruzioni impartite dal Ministero della Sanità con Circolare del 31/07/1998 n. 10.

Art. 88 - COSTI DEI SERVIZI

I servizi cimiteriali ricadono tra quelli a domanda individuale a titolo oneroso, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla Legge 28/02/2001 n. 26, e quindi soggetti al pagamento di una tariffa. Le tariffe sono stabilite Regolamento Generale della Gestione e dovranno essere corrisposti anticipatamente rispetto alla prestazione e versati direttamente al Gestore.

Possono essere previste maggiorazioni per servizi resi in particolari condizioni, modalità e circostanze quali l'urgenza, l'orario di esecuzione, la giornata festiva o prefestiva, etc..

Sono gratuite le operazioni cimiteriali per salme di persone non abbienti o per persone con riconosciuti meriti.

– Documentazione

Per lo svolgimento di ogni operazione cimiteriale verrà redatto dal Gestore, uno specifico rapporto sottoscritto anche da un Familiare della salma, comprovante l'esecuzione e le modalità dell'Intervento.

– Ulteriori servizi

Ulteriori servizi saranno attivati dal Gestore sulla base di valutazioni economiche proprie del Gestore senza ulteriori autorizzazioni o approvazioni.

– - Studi e ricerche

Il Gestore è autorizzato a promuovere, organizzare e realizzare progetti, studi e ricerche in campo cimiteriale anche con la collaborazione dell'Università, del Ministero della Sanità, di Centri di Ricerca o di Studio e di Organizzazioni Private e Pubbliche operanti nella ricerca.

Ai fini sopra esposti il Comune di Ardea autorizza il Gestore ad accedere ad ogni informazione, statistica, dati epidemiologici e quant'altro in suo possesso sia ritenuto necessario o a richiedere in suo nome dati e informazioni presso altri Enti.

Art. 89 - ESECUZIONE DELLE OPERE E SOGGETTI ACCREDITATI.

All'Interno dell'Area Cimiteriale potranno operare, oltre alla Concessionaria, soggetti specializzati preventivamente autorizzati e certificati - dalla Concessionaria previo versamento dei diritti. L'autorizzazione potrà essere rilasciata dalla Concessionaria sulla base di specifica documentazione a corredo della domanda che attesti la specializzazione del soggetto:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- dichiarazione del rispetto delle norme di assunzione del personale dipendente e di sicurezza e prevenzione dei rischi nei cantieri;
- specifica dichiarazione con la quale il soggetto si impegna a rifondere e/o ripristinare eventuali danni provocati durante il lavoro dietro semplice contestazione del Custode o del Concessionario. Per lavori di importo superiore a 5.000,00 € dovrà essere esibita polizza fidejussoria a prima richiesta con rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore, pari al 15% dei lavori da eseguire per responsabilità civile e per danni a persone e cose eventualmente causati nell' esecuzione dei lavori;

- eventuale copia dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria calcolati in base all'entità presunta della durata dei lavori (80 € per ogni giorno di lavori fino al 2° giorno, 50 € per ogni giorno di lavoro dopo il 2° giorno) per l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche per cappelle gentilizie e/o tombe di famiglia.

L'autorizzazione è relativa ai giorni indicati sulla risposta del Concessionario alla richiesta di autorizzazione. La richiesta può essere rinnovata, il rinnovo prevede il versamento dei diritti di istruttoria come sopra determinati. Qualora fosse necessario rimuovere o trasportare fuori dell'Area Cimiteriale lapidi e/o altro materiale il titolare della sepoltura dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale o dal Concessionario facendosi espressamente carico degli eventuali danni arrecati al materiale trasportato. Inoltre, dovrà essere indicato il soggetto specializzato che eseguirà l'operazione che a sua volta dovrà essere certificato.

L'Amministrazione Comunale o la Concessionaria non risponde d'eventuali danni arrecati al patrimonio loculare o agli allestimenti delle sepolture durante l'esecuzione di lavori eseguiti da terzi su incarico dei titolari delle sepolture. Danni che saranno addebitati direttamente ai titolari committenti, ancorché coperti da polizza fidejussoria se di importo superiore a 5.000,00 €.

L'inizio effettivo dei lavori, e quindi l'accesso nel Cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione deve essere preventivamente comunicato al personale Comunale o della Concessionaria insieme ai nominativi dei loro incaricati. Le ditte rispondono per quanto compiuto dai loro incaricati.

All'interno dei Cimiteri non è consentita la lavorazione e il taglio dei materiali a secco i quali producano polvere e rumore eccessivi. I manufatti lapidei e gli altri devono essere introdotti a lavorazione ultimata, unicamente per il loro assemblaggio. Qualora, in casi eccezionali, sia necessario modificare in opera i manufatti medesimi, tali interventi devono essere necessariamente effettuati con utensili ad acqua, che non producano polvere e poco rumorosi.

I materiali di risulta dei lavori eseguiti devono essere sollecitamente asportati dai cimiteri a cura e spesa dell'esecutore dei lavori ovvero del concessionario della sepoltura.

L'introduzione nei Cimiteri dei materiali e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle opere è autorizzata dal Personale Comunale o da quello del Concessionario, che fisserà il termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati.

Personale Comunale o quello del Concessionario può autorizzare l'Utente o persona da lui delegata ad effettuare sulle sepolture private piccoli lavori che non richiedano l'impiego di strumenti, attrezzature, etc.. L'energia elettrica resta a carico del Concessionario fino ad un consumo massimo di 3 kWh/giorno, oltre tale consumo sarà totalmente a carico dell'impresa esterna esecutrice dei lavori la quale, potrà provvedere altresì ad alimentarsi autonomamente con piccoli ed adeguati gruppi elettrogeni, oppure allacciarsi alla rete elettrica del cimitero, previa autorizzazione della Concessionaria. Nel caso di consumi superiori a 3kWh/giorno,

l'impresa esecutrice dei lavori dovrà effettuare in favore del Concessionario il pagamento di un corrispettivo per il consumo di energia elettrica pari a 0,50 € oltre IVA, per ogni Kwh aggiuntivo consumato, stimato dalla Concessionaria sulla base delle attrezzature impiegate e del loro utilizzo. Gli oneri di allaccio alla rete elettrica del cimitero, come pure quelli per il ripristino, sono a carico della ditta esecutrice dei lavori che dovrà eseguirlo seguendo scrupolosamente le indicazioni della Concessionaria.

Tutte le opere, le finiture, gli arredi (epigrafe comprese), connesse e complementari a progetti realizzati con la "finanza di progetto" ai sensi dell'art 37/Bis e successivi della Legge 109/94, nonché soggette a tariffa o a corrispettivo saranno realizzate esclusivamente dal Concessionario e quindi escluse dall'applicazione del presente articolo.

Art. 90 - VERIFICA DELLE OPERE

La Concessionaria provvede nel corso o al termine dei lavori a verificare che le opere siano conformi al progetto approvato e in caso di difformità informerà l'Amministrazione comunale che può disporre la sospensione dei lavori.

Qualora le opere siano eseguite in cemento armato, la verifica dovrà essere preceduta dalla consegna alla Concessionaria da parte del "*Titolare della concessione*" del relativo certificato di collaudo statico.

Analoga certificazione dovrà essere predisposta da tecnico abilitato riguardo la corretta esecuzione e stabilità dei materiali di rivestimento, vetrate, serramenti, croci, ecc.

Art. 91 - SANZIONI

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altra Legge o Regolamento dello Stato e quando non siano punibili ai sensi del Regolamento di polizia Mortuaria, emanato con D.P.R. n. 285/1990, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa il cui importo viene stabilito di volta in volta dal Sindaco, secondo quanto previsto dalla Legge n. 689 del 21.11.1981, in merito all' art. 107 del T.U.L.C.P. n. 383 del 3.3.1934

Art. 92 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA AI CITTADINI BENEMERITI

Il Sindaco, su conforme parere del Consiglio Comunale può disporre l'assegnazione, valutando anche l'eventuale gratuità, di posti destinati alla tumulazione o inumazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Nelle sepolture così concesse è consentita la co-sepolitura di ascendenti/discendenti/coniuge/collaterale di secondo grado per la stessa durata della concessione a favore del militare, dietro pagamento della tariffa in vigore. Le eventuali concessioni pregresse, contratte a titolo oneroso, vengono rinnovate, anche prima della scadenza, a titolo gratuito per la parte residua degli anni previsti dalla concessione, comportano il rimborso, a richiesta, delle somme a suo tempo versate quale prezzo della concessione.

E' data facoltà al Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale, su conforme parere del Consiglio Comunale, di assegnare sepolture a titolo gratuito in aree, loculi cimiteriali o loculi ossario per casi eccezionali da valutarsi di volta in volta per particolari situazioni oltre a quelle previste al comma 1 del presente articolo.

Art. 93 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o la posizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc. si intende agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.-
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.-

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto, fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Della concessione sottoscritta risponde il concessionario; in caso di decesso o irreperibilità del concessionario, per la sottoscrizione di contratto di subentro, questi verrà sostituito d'ufficio, con il/la primogenito/a o altro/a figlio/a vivente in caso di presenza di figli, con il coniuge in caso di assenza di figli, con un genitore o un fratello/sorella in caso di assenza dei coniuge; resta inteso che, in assenza di concordati subentri, la concessione sarà trasmessa a coloro che avranno beneficiato dell'eredità del concessionario in modo diretto (eredi in linea retta) o indiretto (eredi in linea collaterale fino al terzo grado) e sarà loro cura ripartire tra gli stessi i costi sostenuti o da sostenere.

Comune di Ardea

(Città Metropolitana di Roma)

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PREMESSA

Il presente regolamento ha per oggetto la gestione dei servizi di tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione e degli altri servizi connessi per i cimiteri comunali (attuali e futuri).

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a. **REGOLAMENTO GENERALE DEI SERVIZI:** si intende il regolamento generale del cimitero che contempla la concessione dei loculi; le norme tecniche e le prescrizioni per le opere edili; le norme comuni a tutti i servizi da svolgere nel cimitero. Per ogni servizio il regolamento generale fa' riferimento a specifici regolamenti;
- b. **A. C.:** Il Comune di Ardea;
- c. **SOCIETÀ CONCESSIONARIA:** Il soggetto aggiudicatario di una concessione cimiteriale (costruzione e gestione);
- d. **GESTORE:** il soggetto che si occupa dell'organizzazione e della gestione del servizio (Comune di Ardea o Società concessionaria);
- e. **BENEFICIARIO:** persona alla quale è riservato l'uso della sepoltura come definito dal "*Regolamento del Servizio*";
- f. **SERVIZIO:** l'insieme delle attività amministrative, tecniche e pratiche necessarie ad eseguire compiutamente una delle operazioni cimiteriali;
- g. **OPERAZIONI CIMITERIALI:** riassume tutte le operazioni relative alla sepoltura dei defunti come la tumulazione (l'inserimento del feretro in loculo), la inumazione (sepoltura in terra), l'estumulazione (l'estrazione del feretro da loculo), l'esumazione (disseppellimento del feretro), la raccolta dei resti mortali, etc.;
- h. **SEPOLTURA:** loculo, urna, fossa, ossario comune nel quale viene deposta la salma.

PARTE 1 - Modalità di gestione del servizio

Art. 1 - Premessa

Il presente Regolamento è parte integrante e sostanziale del **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO** insieme a tutti gli atti qui richiamati.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento del Servizio

Il presente regolamento ha per oggetto i servizi di tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione da espletare nei cimiteri comunali (Cimitero Comunale Storico di Via Santa Marina, Cimitero comunale di Via N. Strampelli e futuri ampliamenti o nuovi cimiteri). Il servizio potrà essere svolto direttamente dall'Amministrazione Comunale o da un Concessionario. Il servizio dovrà tendere alla tempestività nell'esecuzione delle operazioni al fine di agevolare l'Utenza in considerazione della particolarità del momento, da conciliare con gli aspetti tecnici, amministrativi e organizzativi di seguito descritti.

Art. 3 - Gestione del Servizio

Il Gestore svolgerà le seguenti attività per attuare la gestione del SERVIZIO conformandosi ai principi generali sopra richiamati, e precisamente:

- istruzione delle pratiche relative alla esecuzione delle *Operazioni Cimiteriali* che comprende l'acquisizione della domanda da parte dell'Utenza con i relativi dati anagrafici e fiscali e dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali; la compilazione del modello per il versamento delle tariffe e dei diritti; l'eventuale

istruzione della pratica presso il Comune o la competente A.S.L.; la redazione del rapporto/verbale dell'avvenuta operazione;

- organizzazione delle attività operative;
- esecuzione delle **OPERAZIONI CIMITERIALI**;
- gestione amministrativa del **SERVIZIO**, anche mediante procedure informatiche previa informazione dell'Utenza nei modi previsti dalla Legge da acquisire in sede di domanda. In particolare la gestione amministrativa comprende la predisposizione della modulistica; l'acquisizione dei dati inerenti l'Utenza; la gestione dei pagamenti, compresi solleciti, diffide, etc.;
- contattare direttamente l'Utenza per comunicazioni, informazioni, solleciti, e per quanto altro necessario per la gestione, nonché affiggere presso i cimiteri avvisi inerenti il servizio; rendicontazione sulle operazioni eseguite a richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- servizio di sportello per l'Utenza relativamente ad informazioni e problematiche del **SERVIZIO**.

Art. 4 - Servizi aggiuntivi

Oltre a quanto previsto al precedente art. 3, il Gestore svolgerà i seguenti servizi aggiuntivi su richiesta degli interessati:

- esecuzione delle Operazioni Cimiteriali in orario straordinario o in giorno prefestivo o festivo; esecuzione delle Operazioni Cimiteriali con carattere di urgenza;
- esumazioni o estumulazioni straordinarie (prima della scadenza naturale prevista dal D.P.R. 285/90 e successive modifiche ed integrazioni);
- inumazioni eseguite a mano senza l'ausilio del mezzo meccanico;
- Operazioni Cimiteriali disposte dall'Autorità Giudiziaria;
- attività di supporto per il funzionamento della sala autoptica (pulizia, etc.).

Art. 5 - Oneri dell'Amministrazione Comunale

Restano a carico del Comune di Ardea le autorizzazioni alla esecuzione delle Operazioni Cimiteriali secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90) e dal Testo Unico delle Legge Sanitarie, nonché i servizi esenti dal pagamento della tariffa ai sensi della legge n° 26 del 28.02.2001. Inoltre, sono a carico dell'Amministrazione Comunale eventuali Operazioni Cimiteriali disposte dall'Autorità Giudiziaria e le attività di supporto per il funzionamento della sala autoptica.

Art. 6 - Modalità di esecuzione del Servizio

Il Gestore provvedere ad istruire la pratica relativa al servizio richiesto che comprende:

- l'acquisizione della domanda sottoscritta dall'Utenza con i relativi dati anagrafici e fiscali, corredata dalla copia del documento di identità e di quello fiscale (la pratica dovrà essere aperta dalla persona interessata presso gli uffici del cimitero);
- l'acquisizione dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- la compilazione del modello per il versamento delle tariffe e dei diritti da consegnare all'Interessato;
- l'eventuale istruzione della pratica presso il Comune o la competente A.S.L..

Completata la pratica amministrativa con l'acquisizione delle eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti ed il versamento delle tariffe e dei diritti da parte dell'Utenza si potrà dare corso alle Operazioni Cimiteriali richieste.

Le Operazioni Cimiteriali saranno organizzate a discrezione del Gestore conformandosi per quanto possibile alla tempestività nell'esecuzione, tenuto conto dell'orario di lavoro, dei tempi di preparazione; della durata dell'operazione; delle sinergie operative; dei diritti di urgenza; e di quanto altro non menzionato per una efficiente ed efficace gestione. In particolare si precisa che:

- le Operazioni Cimiteriali saranno eseguite nell'ambito delle otto ore lavorative giornaliere per cinque giorni la settimana. Il sabato e i giorni prefestivi dovranno essere assicurate quattro ore di servizio. Nei giorni festivi non saranno eseguite Operazioni Cimiteriali.
- le operazioni dovranno avere inizio in tempo utile per essere completate nell'orario normale di lavoro, altrimenti l'operazione sarà rimandata al giorno seguente;
- quanto sopra potrà essere derogato a discrezione del Gestore qualora siano stati richiesti ed accolti servizi aggiuntivi;
- le inumazioni e le esumazioni necessitano di un maggior tempo di preparazione per lo scavo della fossa stimato in circa tre ore, di condizioni climatiche e del terreno idonee e di un tempo di esecuzione di circa un'ora. Non potranno essere eseguite in presenza di precipitazioni meteoriche o di terreno molle dall'acqua;
- le tumulazioni e le estumulazioni necessitano di un tempo di preparazione di circa trenta minuti e di un tempo per l'esecuzione di circa quaranta minuti.

Al termine dell'operazione il Gestore redigerà un Rapporto dell'operazione eseguita numerato progressivamente nell'anno che dovrà riportare il riferimento alla pratica e al richiedente; il nome e cognome del defunto; la descrizione dell'operazione eseguita e l'ora di esecuzione; la verifica dei requisiti sanitari qualora riguardasse estumulazioni o esumazioni; eventuali osservazioni.

Art. 7 - Tariffe per l'Utenza

Tutte le Operazioni Cimiteriali, comprese le inumazioni, sono servizi a pagamento da parte dell'Utenza salvo le esenzioni previste dalla legge n° 26 del 28.02.2001. Le tariffe sono differenziate per operazione, per modalità e tempo di esecuzione, per durata; e saranno introitate direttamente dal Gestore prima della loro esecuzione. Oltre alle tariffe di cui sopra sono dovuti da parte dell'Utenza al Gestore i diritti amministrativi per l'istruzione della pratica e l'IVA. Inoltre, per i servizi resi a Beneficiari Non Residenti è prevista la maggiorazione del 15%. Le tariffe base del Servizio sono le seguenti:

Beneficiari Residenti - prospetto per il calcolo della tariffa:

TARIFE SERVIZI CIMITERIALI			
1° LIVELLO - TARIFFE BASE			
Cod.	Descrizione		Importo
0.01	TUMULAZIONE ORDINARIA in loculo a colombario e/o a cantera (inclusa realizzazione del sigillo ed esclusa apposizione della lapide)	€/op.	165,00
0.02	ESTUMULAZIONE ORDINARIA da loculo a colombario (Incluse le operazioni di smontaggio della lapide, rottura del sigillo e raccolta dei resti mortali; escluse la cassetta di zinco, la bonifica del loculo e lo smaltimento)	€/op.	250,00
0.03	ESTUMULAZIONE ORDINARIA da loculo a cantera (Incluse le operazioni di smontaggio della lapide, rottura del sigillo e raccolta dei resti mortali; escluse la cassetta di zinco, la bonifica del loculo e lo smaltimento)	€/op.	350,00
0.04	TUMULAZIONE ORDINARIA in cellette di resti mortali o ceneri (esclusa l'eventuale cassetina di zinco ed apposizione della lapide)	€/op.	60,00
0.05	INUMAZIONE ORDINARIA in fossa, eseguita con mezzo meccanico e/o a mano (esclusa l'apposizione della lapide).	€/op.	300,00
0.06	ESUMAZIONE ORDINARIA da fossa, compreso restringimento (ogni 10 anni), eseguita con mezzo meccanico e/o a mano. Sono escluse le seguenti operazioni:	€/op.	300,00
	- Rimozione lapide	€/op.	120,00
	- Apertura del feretro di legno	€/op.	80,00
	- Fornitura di cassetino di zinco	€/op.	50,00
	- Smaltimento in discarica autorizzata di lapide in marmo e muratura	€/op.	100,00
	- Smaltimento a discarica autorizzata di cassa in legno, cassa in zinco e indumenti.	€/op.	85,00
0.07	Raccolta resti mortali in seguito ad estumulazione (esclusa l'eventuale cassetina di zinco).	€/op.	50,00
0.08	Trasferimento resti mortali o ceneri in ossario/cinerario comune	€/op.	40,00
0.09	Deposito resti mortali o ceneri in loculo a colombario in presenza di altro feretro (compresa l'apertura con demolizione del sigillo, la fornitura del nuovo sigillo, la successiva risigillatura e l'operazione di smontaggio e rimontaggio della lapide)	€/op.	300,00
0.10	Deposito resti mortali o ceneri in loculo a cantera in presenza di altro feretro (compresa l'apertura con demolizione del sigillo, la fornitura del nuovo sigillo, la successiva risigillatura e l'operazione di smontaggio e rimontaggio della lapide)	€/op.	350,00
0.11	Deposito resti mortali o ceneri in loculo a colombario vuoto (compresa l'inserimento della cassetina, la successiva riapposizione del sigillo senza eseguire la sigillatura)	€/op.	170,00

0.12	Deposito resti mortali in loculo a cantera vuoto (compresa l'inserimento della cassetina, la successiva riapposizione del sigillo senza eseguire la sigillatura)	€/op.	200,00
0.13	Apertura di loculo a colombario o a cantera per perdita del feretro (è compresa l'apertura con demolizione del sigillo, l'igienizzazione del loculo, la fornitura del nuovo sigillo, la successiva risigillatura e l'operazione di smontaggio della lapide - è escluso il riavvolgimento del feretro con cassone di zinco)	€/op.	400,00
0.14	Bonifica loculi comprensiva di disinfestazione, sanificazione e nebulizzazione del loculo	€/op.	220,00
0.15	Smaltimento a discarica autorizzata di lapidi in marmo e muratura	€/op.	100,00
0.16	Smaltimento a discarica autorizzata di cassa in legno	€/op.	60,00
0.17	Smaltimento a discarica autorizzata di cassa in zinco	€/op.	80,00
0.18	Smaltimento a discarica autorizzata di indumenti	€/op.	50,00
0.19	ESECUZIONE DI MONUMENTO FUNEBRE PER TOMBE A TERRA (INUMAZIONI) in marmo travertino caratterizzata da lapide, base di appoggio cippo e cordoli tombali.	€/op.	2.200,00
0.20	ESECUZIONE LAPIDI PER LOCULI A COLOMBARIO in marmo travertino sp. 2 cm, comprensivo di iscrizione con nome, cognome, data di nascita e morte, foto, portafiori e portalampada e fissaggio su loculo tramite borchie bronzate.	€/op.	1.200,00
0.21	ESECUZIONE LAPIDI PER LOCULI A CANTERA in marmo travertino sp. 2 cm, comprensivo di iscrizione con nome, cognome, data di nascita e morte, foto, portafiori e portalampada e fissaggio su loculo tramite borchie bronzate.	€/op.	1.800,00
0.22	ESECUZIONE LAPIDI PER CELLETTE OSSARIO E URNE CINERARIE In marmo travertino sp. 2 cm, comprensivo di iscrizione con nome, cognome, data di nascita e morte, foto, portafiori e portalampada e fissaggio su loculo tramite borchie bronzate.	€/op.	450,00
0.23	ESECUZIONE DI CIPPO IN MARMO Comprensivo di iscrizione con nome, cognome, data di nascita e morte, f	€/op.	1.000,00
0.24	Cassetina di zinco	€/op.	50,00
0.25	Diritti fissi di accesso al cimitero per carro funebre	Cad.	60,00
0.26	Uso dei locali della Cappella Funeraria per funzioni religiose (messe commemorative, funerali, etc.)	Cad.	100,00
0.27	Contributo alle spese di mantenimento dei cimiteri	€/me se	1,00
0.28	Cassone di zinco	€/op.	150,00
2° LIVELLO - VARIAZIONI DELLE TARIFFE PER SITUAZIONI PARTICOLARI (Le seguenti voci tariffarie del 2° livello vanno computate sulla somma delle voci tariffarie del 1° livello relativo alla specifica operazione)			
2.01	Per le operazioni di cui ai precedenti punti da eseguire in cappella la tariffa corrispondente deve essere incrementata di:	Perc.	20%
2.02	Per le operazioni di cui ai precedenti punti da eseguire in tomba di famiglia interrata la tariffa corrispondente deve essere incrementata di:	Perc.	30%
3° LIVELLO - VARIAZIONI DELLE TARIFFE PER OPERAZIONI STRAORDINARIE (Le seguenti voci tariffarie del 3° livello vanno computate sulla somma delle voci tariffarie del 1° e del 2° livello)			

3.01	Le tariffe di esumazione e di estumulazione, di cui ai punti precedenti, se relative ad operazioni straordinarie, così definite dal D.P.R. 258/90 e dalle successive circolari del Min. Sanità del 24/06/1993 n. 24 e del 31/08/1998 n. 10, sono soggette alla maggiorazione del cento per cento	Perc.	100%
4° Livello - VARIAZIONI DELLE TARIFFE PER SERVIZIO IN STRAORDINARIO O FESTIVO (Le seguenti voci tariffarie del 4° livello vanno computate sulla somma delle voci tariffarie dei livelli precedenti)			
4.01	Per servizio reso in orario straordinario alle tariffe di cui sopra sarà applicata una maggiorazione percentuale del	Perc.	20%
4.02	Per servizio reso in orario festivo alle tariffe di cui sopra sarà applicata la maggiorazione percentuale del	Perc.	25%
5° Livello - VARIAZIONI DELLE TARIFFE PER L'URGENZA (Le seguenti voci tariffarie del 5° livello vanno computate sulla somma delle voci tariffarie dei livelli precedenti)			
5.01	Per servizio reso con urgenza su specifica richiesta dell'Utenza	Perc.	30%

CONCESSIONE DI LOCALI COMMERCIALI

7.01	Locazione mensile a terzi di locali commerciali		20,00 €/mq
------	---	--	------------

CASA FUNERARIA

8.01	Permanenza defunto nella Casa funeraria	€/giorno
8.02	Permanenza defunto nella Casa funeraria, compreso l'utilizzo della Chiesa Funeraria del cimitero	€/giorno
8.03	Permanenza defunto in cella frigo	

TARIFFARIO CIMITERIALE - CONCESSIONE A TERZI DEI MANUFATTI DI SEPOLTURA

Cod.	Tipologia	Tariffa unitaria* (oltre IVA se dovuta)	
		€	
1	Loculi a cantera	€	4.800,00
2	Loculi a colombario su 4 file	1° fila	€ 3.000,00
		2° fila	€ 3.500,00
		3° fila	€ 3.400,00
		4° fila	€ 2.850,00
3	Loculi a colombario su 7 file	1° fila	€ 3.000,00
		2° fila	€ 3.500,00
		3° fila	€ 3.400,00
		4° fila	€ 2.850,00
		5° fila	€ 3.000,00
		6° fila	€ 3.500,00
		7° fila	€ 3.400,00
4	Loculi a colombario nella cappella funeraria	€	8.000,00
5	Ossari e/c cellette per urne cinerarie nella cappella funeraria	€	950,00
6	Ossari e/o cellette per urne cinerarie	€	880,00
7	Cappella di famiglia da 8 loculi	€	54.000,00
8	Loculi provvisorio per 18 mesi	€	200,00
9	Cauzione per loculo provvisorio (verrà restituita al rilascio del posto)	€	450,00

* il prezzo di vendita ai non residenti è da considerarsi incrementato del 15%.

* il prezzo di vendita riferito alle concessioni del cimitero di S. Marina è incrementato del 20% e potranno essere concessi solo a residenti da oltre 20 anni.

* i prezzi di concessione dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono comprensivi di lapide.

TARIFFARIO CIMITERIALE - CONCESSIONE A TERZI DEI MANUFATTI DI SEPOLTURA – RINNOVO

Cod.	Tipologia	Tariffa unitaria*(oltre IVA se dovuta)	
1	Loculi a colombario su 4 file	1° fila	€ 2.000,00 '1
		2° fila	€ 3.000,00
		3° fila	€ 2.900,00
		4° fila	€ 2.350,00
2	Ossari e/o cellette per urne cinerarie nella cappella funeraria	€	700,00

* il prezzo di vendita riferito alle concessioni del cimitero di S. Marina è incrementato del 20%

ILLUMINAZIONE VOTIVA			
9.01	Allaccio impianto illuminazione votive	€	25,00
9.02	Canone luci votive	€	30,00
	ACCESSO AL CIMITERO DA PARTE DI IMPRESE ESTERNE ACCREDITATE		
10.01	Diritti per accesso all'interno dell'area cimiteriale da parte di Imprese Specializzate, autorizzate dal Concessionario per esecuzione di opere	€/giorno	80,00
9.02	Diritti per accesso all'interno dell'area cimiteriale da parte di Imprese Specializzate, autorizzate dal Concessionario autorizzate dal		
	ed impiantistiche all'interno di Cappelle gentilizie e/o tombe di famiglia	€/giorno	50,00
	(prezzo per ogni giorno successivo al 2° giorno di lavoro)		

TARIFFARIO DEL TEMPIO DELLA CREMAZIONE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2015

(ai sensi della circolare p.n. 4622 del 6/11/2014)

(voci presenti nell'Atto di Concessione Rep. n. 21596 race. n. 13008)

Cod.	Descrizione	Tariffa unitaria* (oltre IVA se dovuta)	
		€/cad	
1	Cadavere	€/cad	495,57
2	Resti mortali	€/cad	369,46
3	Parti anatomiche riconoscibili	€/cad	371,68
4	Feti e prodotti del concepimento	€/cad	165,19
5	Dispersione di ceneri in cimitero	€/cad	200,24
6	Vendita urne	€/cad	40,00

Le tariffe sopra esposte non comprendono eventuali maggiori oneri derivanti da situazioni particolari che dovessero presentarsi durante l'esecuzione dell'operazione (a titolo di esempio si riporta il caso in cui il feretro presenti delle perdite e quindi necessita il riavvolgimento con zinco).

Le tariffe così determinate sono soggette ad I.V.A. e all'aggiornamento di cui al successivo art. 8. Qualora la durata della prestazione di tumulazione, estumulazione, inumazione od esumazione si prolungasse oltre il tempo medio di esecuzione maggiorato della franchigia (tempo medio pari a 60 minuti/uomo - franchigia pari a 20 minuti/uomo), sarà riconosciuto per il maggior tempo impiegato la tariffa oraria della mano d'opera di secondo livello (operaio qualificato) rilevata dalle tabelle della Commissione Regionale per il rilevamento dei costi dell'edilizia della Provincia di Roma maggiorata del 21,50% (se trattasi di straordinario o di giorno festivo il tempo impiegato in più va assoggettato anche alle maggiorazioni previste dal citato contratto collettivo di lavoro).

Ai fini della definizione del "tempo medio di esecuzione" si precisa che si intende quello impiegato dal personale per eseguire l'intera operazione, comprendendo il tempo necessario prima dell'arrivo del feretro al cimitero per la preparazione della sepoltura e fino al completamento della sigillatura.

Resta altresì convenuto che, tenuto conto della particolarità del servizio e dell'imprevedibilità delle circostanze, qualora si dovessero rendere necessarie prestazioni e/o materiali non codificati, queste saranno rimborsate da parte dell'Utenza al Gestore facendo riferimento per la mano d'opera alle tabelle della Commissione Regionale per il rilevamento dei costi dell'edilizia - Provincia di Roma; per i materiali al tariffario informativo dell'edilizia - Materiali e opere compiute - edito dalla DEI in vigore al momento, aumentate del 26,50% per spese generali e utile d'impresa.

Art. 8 - Aggiornamento delle Tariffe per l'Utenza

In tempo utile prima dell'inizio di ogni anno solare, il Gestore provvederà ad aggiornare le tariffe del servizio della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con riferimento all'indice del mese di approvazione del presente atto. La prima applicazione dell'aggiornamento ISTAT delle citate tariffe e del rimborso spese postali avverrà dopo due anni dalla data del presente atto.

La variazione del regime fiscale rispetto a quello in vigore al momento della richiesta determinerà l'immediato aggiornamento delle tariffe (spese di allaccio e canoni annui) da parte del Gestore.

Le citate tariffe potranno essere, altresì, aggiornate, d'intesa con il Concedente, allorché la remuneratività delle medesime rispetto ai costi della gestione risulti inferiore al 7%, sulla scorta di specifica analisi dei costi di gestione prodotta prima dell'avvio dell'attività di gestione.

Il criterio per il calcolo della percentuale di aggiornamento ISTAT è il seguente:

Almeno due mesi prima della scadenza della nuova annualità o semestralità il Gestore provvederà a determinare la variazione dell'indice ISTAT per l'anno precedente (la prima applicazione avverrà dopo due anni dalla data del presente atto; per le successive quella dell'ultimo aggiornamento) facendo riferimento all'ultimo indice mensile pubblicato. La percentuale così ottenuta sarà divisa per il numero dei mesi per i quali sono stati pubblicati gli indici e moltiplicata per dodici.

Art. 9 - Pagamento delle tariffe da parte dell'Utenza

Il pagamento delle tariffe sarà effettuato dall'Utenza anticipatamente rispetto all'erogazione del servizio, direttamente al Gestore, con modalità che saranno decise dallo stesso Gestore e che dovranno conformarsi alla semplificazione dell'operazione per l'Utenza. Pertanto il Gestore potrà attivare, oltre alle consolidate modalità di pagamento (bancarie e postali) altre modalità di pagamento tramite carta di credito, on line o quant'altro per conseguire la auspicata semplificazione.

Il Gestore non è tenuto all'esecuzione del servizio qualora l'Utente non abbia provveduto al relativo pagamento secondo le modalità sopra esposte.

Eventuali morosità per Servizi erogati saranno recuperate dal Gestore nelle forme di legge con l'addebito degli interessi e delle spese legali.

Art. 10 - Corrispettivo dovuto al Gestore

Il corrispettivo dovuto al Gestore per il Servizio espletato è rappresentato dalla riscossione integrale delle Tariffe versate in suo favore da parte dell'Utenza, oltre aggiornamenti ed- Iva, per tutta la durata della concessione del Servizio.

Art. 11 - Uso Locali Cimitero

Al fine di facilitare l'Utenza, il Servizio sarà svolto dal Gestore in locali della struttura cimiteriale del cimitero urbano per tutta la durata della concessione.

Art. 12 - Durata della Gestione

Il Gestore effettuerà la gestione del Servizio per la durata della convenzione di costruzione e gestione, prorogabile.

Art. 13 - Affidamento a terzi, subappalto e prestazioni esterne

Il Gestore potrà affidare a terzi in tutto o in parte la gestione del Servizio, compresa la possibilità di avvalersi di società specializzate per la stampa e spedizione dei bollettini e delle comunicazioni.